



## **Circolare n. 8**

6 marzo 2023

### **TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI E REGOLE PER LA MESSA IN USO DEI PRINCIPALI LIBRI E REGISTRI**

#### **IN BREVE**

Il **16 marzo 2023** scade il termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e registri tenuti da società di capitali.

#### *Riferimenti:*

- art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. 641 del 26/10/1972

#### **ADEMPIMENTI SOCIETA' DI CAPITALI**

Il 16 marzo 2023 scadrà il termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e registri tenuti da società di capitali. Ai fini del pagamento della tassa annuale di concessione governativa, per società di capitali devono intendersi soltanto le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, con esclusione quindi delle società cooperative e di quelle di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Sono interessate al pagamento anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, tranne quelle fallite (circolare 108/E/96).

L'ammontare della tassa dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, è indicato nella seguente tabella riepilogativa:

<b>TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CONTABILI</b>		
<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Importo</b>	<b>Modalità di versamento</b>
		<b>F24 on line</b>
Società di capitali con capitale sociale, al 1° gennaio 2023, inferiore o uguale ad € 516.456,90	<b>€ 309,87</b>	Sezione Erario cod. tributo <b>7085</b> periodo: <b>2023</b>
Società di capitali con capitale sociale, al 1° gennaio 2023, superiore a € 516.456,90	<b>€ 516,46</b>	Sezione Erario cod. tributo <b>7085</b> periodo: <b>2023</b>



Nel caso in cui, successivamente all'1.1.2023, intervenga una variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione che influenzi l'importo della tassa sui libri sociali, di detta variazione non si dovrà tener conto nell'effettuare il versamento della tassa per l'anno in corso, in quanto la data a cui fare riferimento per il calcolo della tassa di concessione governativa è il 1° gennaio; per contro la modifica in esame assumerà rilevanza solo per il versamento della tassa sui libri sociali dell'anno successivo, ossia il 2024.

Vi consigliamo di effettuare il versamento con apposito modello F24, separato rispetto al versamento di altri tributi e contributi, tenendo conto che tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023. La tassa annuale forfetaria di concessione governativa sulla numerazione e bollatura di libri e registri **può essere compensata** con altri tributi e contributi risultanti a credito del contribuente.

Per le **società costituite nel 2023** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali - c/c postale n. 6007.

L'**omesso versamento** della tassa annuale di concessione governativa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 100 al 200 per cento della tassa stessa e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. È possibile, tuttavia, ricorrere all'istituto del c.d. **ravvedimento operoso**.

## ADEMPIMENTI SOCIETA' DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI

Per tali soggetti, non tenuti alla predisposizione dei libri sociali di cui all'art. 2421 del c.c., la tassa per la bollatura e numerazione di libro giornale ed inventari nonché dei registri previsti esclusivamente dalla normativa tributaria, non si applica in forza dell'abrogazione attuata con la Legge n. 383/2001.

Rimane tuttavia applicabile l'imposta di bollo all'atto della messa in uso del libro giornale e del libro inventari, nella seguente misura:

TASSA C.C. G.G.	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
NON DOVUTA salvo vidimazione facoltativa	<b>n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (totale euro 32,00) ogni 100 pagine o frazione di 100</b>	NON DOVUTI salvo vidimazione facoltativa

## RIEPILOGO


Si riporta di seguito un prospetto che raccoglie tutti gli adempimenti da rispettare per la messa in uso dei principali libri e registri da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali.



SOGGETTO	LIBRO	TASSA C.C. G.G.	IMPOSTA DI BOLLO	NUMERAZIONE
<b>SOCIETA' DI CAPITALI</b>	Libri previsti dal codice civile <b>(libro giornale - libro inventari - libri sociali)</b>	Forfetaria: <b>euro 309,87</b> se il capitale è inferiore o uguale a euro 516.456,90 <b>euro 516,46</b> se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90	<b>n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100</b>	Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro <sup>1</sup>
		<b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b>		
		Pagamento con modello F24 codice tributo 7085	Le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata* e intestata	
<b>SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI</b>	Libri previsti dal codice civile <b>(libro giornale - libro inventari)</b>	<b>NON DOVUTA</b> Per bollatura e vidimazione facoltativa: Euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione	<b>n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (totale euro 32,00) ogni 100 pagine o frazione di 100</b>	Progressiva per anno da apporre all'atto della messa in uso del libro o registro
		<b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b>		
		Per bollatura e vidimazione facoltativa: c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate – c.c. g.g. (l'attestazione deve essere allegata) oppure modello F23, utilizzando il codice tributo 711T oppure marche di concessione governativa da applicare sull'ultima pagina numerata	Le marche vanno applicate sulla prima pagina numerata* e intestata	
* Il contribuente può tuttavia apporre le marche o il bollo a punzone non solo sulla prima pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di cento, ma anche sull'ultima pagina di ciascun blocco di cento, purché, l'imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di cento pagine (Ris. n. 85/E del 12/03/2005).				

La tenuta dei libri contabili con **conservazione tradizionale** (stampa periodica su carta) determina la necessità di assolvere l'imposta di bollo in funzione del numero di pagine, attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno. In alternativa, il pagamento può essere effettuato tra-

<sup>1</sup> Nel caso di esercizi non coincidenti con l'anno solare, nella numerazione dei libri contabili si indicherà sempre il primo dei due anni di riferimento. Esempio esercizio 01.04.2022 – 31.03.2023: la numerazione sarà 1/2022.



**STUDIO SPREFICO**

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

mite modello F23: codice tributo “458T – Imposta di bollo su libri e registri All. A, parte I, Art. 16. D.P.R. 642/1972”.

Nel caso in cui si opti invece per la tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e **conservazione sostitutiva**, l'adozione di questa metodologia impone, per espressa previsione normativa, che l'imposta di bollo venga assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante **modello F24**. L'imposta di bollo, in questo caso, è pari ad euro 16,00 (32,00 per le società non di capitali) ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, il codice tributo da utilizzare è “2501 – Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari” e la scadenza è il 30 aprile di ciascun anno per i soggetti con anno d'imposta coincidente con l'anno solare, altrimenti 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati  
